

LXXXVI.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 17 MARZO 1899

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHINAGLIA.

INDICE.

Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>) Pag.	3043
Congrue parrocchiali:	
Oratori:	
BONACCI	3057
CHIMIRRI	3063
FILI-ASTOLFONE, <i>relatore</i>	3052
FINOCCHIARO-APRILE, <i>ministro guardasigilli</i>	3046
LAGASI	3060
SQUITTI	3043
VACCHELLI, <i>ministro del tesoro</i>	3051-60

La seduta comincia alle ore 10.5.

Lucifero, segretario, legge il processo verbale della tornata antimeridiana precedente è approvato.

Contenuto della discussione sul disegno di legge: Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunità curate; Acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante nel patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

Presidente. L'ordine del giorno reca il soggetto della discussione sul disegno di legge: Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunità curate; Acconto ai Comuni pel quarto di rendita

loro spettante nel patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

Su questo disegno di legge è ancora aperta la discussione generale. Verrebbe ora la volta dell'onorevole Gianturco.

(Non è presente).

Perde il suo turno; così pure perde la sua iscrizione l'onorevole Mancini per non essere presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Squitti.

Squitti. Onorevoli colleghi, se la importanza delle leggi dovesse desumersi dalla quantità di legittimi interessi che destano e che tendono a soddisfare, questo progetto sarebbe tra i più importanti di questa Legislatura.

Io ritengo che la materia delle congrue non possa offrire larga discussione sulla politica ecclesiastica, credo invece che sia una legge d'ordine, piuttosto che finanziaria e patrimoniale, e quindi le mie considerazioni saranno molto definite e molto modeste.

I precedenti legislativi immediati del disegno di legge, venuto ora in discussione, sono la legge sarda del 1855, la legge del 1867 e la legge del 1892. Ora tutti coloro, che nella scienza e nella pratica si sono occupati della interpretazione di queste leggi, sono venuti a due opposte opinioni. Alcuni hanno creduto che l'azione dello Stato italiano verso il clero curato fosse stata avara, ingiusta, prepotente; altri invece hanno cre-

duto che si sia troppo largheggiato verso una categoria di persone, cui l'attuale ordine politico non va molto a garbo.

Ora in queste due opinioni, entrambe erronee, perchè entrambe estreme, qualche cosa di vero vi è.

Io incomincio dal riconoscere la grande buona fede della Amministrazione del Fondo per il culto, la quale ha cercato sempre di essere prodiga della benevolenza sua verso questa parte disgraziata del clero italiano, che è precisamente il clero curato; ma non sempre è riuscita nello scopo.

E non vi è riuscita per una doppia ragione, per una ragione dirò così estrinseca, e per una intrinseca; non vi è riuscita per i ripetuti ed abilissimi assalti da parte del tesoro, e perchè talvolta non si è ispirata a taluni criteri d'ordine storico e giuridico nella materia, che sono pur qualche cosa.

In ogni caso si è peccato di imperizia, ma non di malizia, e quindi si ha il dovere di essere indulgenti, ed io sarò indulgentissimo. E tanto più l'animo mio è disposto all'indulgenza, inquantochè noi ci troviamo di fronte ad un caso singolarissimo in Italia, cioè ad un caso in cui Parlamento e Governo sciogliono una promessa, molto prima che il termine del suo adempimento sia venuto.

Infatti, quando si è attuata la legge del 1892 e si è promesso che il supplemento di congrua sarebbe stato elevato a 900 lire, si è detto che ciò si sarebbe fatto in un avvenire più o meno lontano, quando si fosse potuto.

Ciò fu ripetuto dal guardasigilli anche nell'estate del 1897, ma poi nell'esposizione finanziaria l'onorevole Luzzatti preannunziò l'elevamento delle congrue a lire 900, e nel 1898 vennero il progetto e la relazione. Ora tutta questa sollecitudine può parere anche precipitazione...

Bonacci. Dopo tanti anni?

Squitti. Ma nel 1897, onorevole Bonacci, il guardasigilli lo prometteva come qualche cosa di lontano...

Bonacci. Faceva male perchè sono già passati sette od otto anni dal dì in cui fu fatta la promessa.

Squitti.... può parere precipitazione, e quindi le imperfezioni delle leggi, specialmente nei progetti anteriori alle ultime modificazioni, possono fino ad un certo punto spiegarsi in questa maniera.

A me pare che il punto sostanziale della presente legge sia uno solo; tutto il resto materia secondaria. Il punto sostanziale è la questione delle spese di culto: se, cioè, le spese di culto siano o no deducibili, allorchè quando si liquida il supplemento di congrua al netto.

Ora, nella seduta di ieri l'altro, ho sentito, a questo proposito, l'onorevole De Cesari lodare la Commissione di essere ritornata al disegno Bonacci; ed ho sentito l'onorevole Bonacci, delle cui parole non so se ho bene afferrato tutto il senso, affermare che in questi punti egli dissentiva dal lavoro attuale della Commissione; ed uno di questi due punti è precisamente l'aggiunta da essa proposta.

Ora la questione viene in questi precisi termini: la Commissione che cosa ha fatto? Ha mantenuto il disegno Bonacci? L'ha peggiorato? L'ha migliorato? Bisogna che su questo ci intendiamo, prima di procedere alla discussione. (*Interruzione dell'onorevole Bonacci.*)

La Commissione, prima, con la sua antica formula, aveva peggiorato il disegno Bonacci; con la nuova formula, l'ha migliorato.

Bonacci. Io parlavo della prima.

Squitti. Con la nuova formula, l'ha migliorato. Di guisa che una coincidenza vera tra il concetto della Commissione ed il disegno Bonacci non ci è stata mai. Ci è stato il peggio od un meglio; ma uguaglianza, Difatti, coi termini adoperati nel disegno Bonacci, si sarebbe potuto sostenere che i principii migliori di interpretazione intorno alle spese di culto, erano applicati; ma è detto che le parole adoperate in quel disegno non lasciassero l'adito a larghe contestazioni. Anzi, queste larghe contestazioni che portarono a responsi della magistratura italiana, consigliarono la prima, errata, comunicazione alla Commissione: poi, la fecero tornare sui suoi passi, la fecero ravvedere e le fecero fare la correzione che oggi vediamo.

Fili-Astolfone, relatore. Ma che!

Squitti. Perchè il correggersi, naturalmente è la cosa più onesta e più sincera che possa fare.

Ora, il responso della giurisprudenza che dice l'onorevole Bonacci. E, per questo, io dico che la Commissione prima fu travolta da quel responso, e poi si è rimessa su

ritta via. Ora quale è questo responso della giurisprudenza? Pare che sia pregio dell'opera il fermarsi sopra ed il ragionarne poche parole. La Corte di cassazione di Roma, riaffermando, ma con maggior precisione, i termini di una sentenza della Corte d'appello napoletana, veniva alla conseguenza che le spese di culto dovessero esser dedotte alle prebende parrocchiali, allorchando nessun altro ente ne avesse obbligo. In altri termini, riaffermava il principio che la congrua doveva essere netta d'ogni spesa, d'ogni onere.

Ora, di fronte a questa conseguenza, che non è certamente un monumento di scienza benché essa può esser attaccabile, fino ad un certo punto, veniva l'opinione della Commissione; la quale diceva: quando non vi è nessun altro modo di provvedere, bisognerà ricorrere alla pietà dei fedeli.

E naturalmente non v'è chi non veda che le offerte dei fedeli, appunto perchè spontanee, non possono essere un cespite considerevole su cui si possa fondare il parroco quando vuol guardare il suo diritto come deve essere, cioè nel netto, nel vero senso della parola. Ed allora si veniva a questa conclusione: quella conclusione, diceva la Giunta, di non pregiudicare la questione che veramente non poteva pregiudicare peggio. (*Commenti*).

Mentre le cose erano a questo punto, viene la Commissione, emenda la sua prima aggiunta, ne presenta una seconda, e stamani redige una terza, la quale viene a migliorare anche la forma della seconda. Ora, per vedere tutta la importanza del principio stabilito, ma non completamente attuato dalla nuova formola della Commissione, bisogna partire dal concetto vero che si ha della congrua. Il concetto vero della congrua è precisamente questo: che essa debba essere un assegno alimentare pel parroco, un assegno esclusivamente personale; in altri termini il parroco deve avere come congrua tutto ciò che occorre per i suoi bisogni. Ora in Italia molte volte si sono commessi degli errori ed anche delle ingiustizie perchè nel considerare la congrua al netto si è parlato di tutte le parrocchie in generale, senza distinguere quante e quali parrocchie vi sieno, al riguardo di che nemmeno la Cassazione di Roma fa una distinzione giusta. Perchè le parrocchie, come Enti, in Italia oggi ognuna è che secondo le leggi civili e secondo le

leggi ecclesiastiche sono di tre maniere: o vi possono essere quelle tali parrocchie in cui il parroco ha la proprietà e l'amministrazione di tutti quanti i beni, o quelle parrocchie formulate a beneficio indistinto, in cui il beneficio del parroco è una cosa e la fabbriceria un'altra; e finalmente v'è una terza specie di parrocchie, in cui il parroco ha la proprietà del patrimonio parrocchiale, ma l'amministrazione è tenuta dalla fabbriceria, che a sua volta corrisponde un assegno al parroco.

Questa fu l'origine delle congrue.

Ora la storia delle congrue certamente non è molto secolare; essa incomincia dal momento in cui ebbe luogo la rivoluzione protestante degli Stati cattolici, perchè allora soltanto cominciò a verificarsi quello che si verifica oggi di fronte al Fondo culto. Allora tutti coloro i quali dovevano dare l'assegno al parroco, come tutti i debitori, cercarono di non pagare; ed allora venne dallo Stato il concetto giurisdizionale della congrua. Ebbene questi principii pare che la Commissione prima non abbia considerati con tutta la calma che doveva.

Fili-Astolfone, relatore. Ma chi glielo ha detto?

Squitti. Non potete mica pretendere all'infallibilità!

Fili-Astolfone, relatore. Ma nemmeno crediamo di meritare le sue censure. (*Bene!*)

Squitti. Io ho il diritto di farle; la Commissione può dire di aver fatto bene oggi, ma non d'aver fatto bene ieri. (*Interruzioni*).

Presidente. Non facciamo conversazioni, e lei, onorevole relatore, non raccolga le interruzioni; risponderà a suo tempo.

Squitti. Dunque io dico questo: che mentre i concetti dei ministri che si sono succeduti sono stati concetti altissimi, la Commissione non bene interpretò il concetto dei ministri...

Lazzaro, presidente della Commissione. Oramai son cose passate!

Squitti. ...e adesso la Commissione espia benissimo le proprie colpe emendando l'errore.

Fili-Astolfone, relatore. Ma dica chiaramente che non vuole la legge!

Squitti. No, la legge la vogliamo come vogliamo una larga discussione e che la Camera sappia bene ciò che vuole.

Fili Astolfone, *relatore*. Glielo insegnerà lei!
(*Commenti*).

Squitti. Ora col progetto Bonacci che cosa si faceva? Il Bonacci manteneva una formula più chiara, che è la formula della legge del 1892, e cioè la deduzione dei pesi patrimoniali. E basta dire « Dedotti i pesi patrimoniali » per dire che le spese di culto, allorchè non vi sono istituzioni apposite per il pagamento di esse, vadano a carico del Fondo culto.

Appunto il concetto di peso patrimoniale è precisamente questo: tutto quello che non sia peso personale, o per volontà di un terzo o per leggi anteriori, deve cadere a carico del Fondo per il culto. Ora tutte queste possibili controversie non vi saranno più, perchè la Commissione vi propone una formula con la quale il principio è nettamente riconosciuto. Essa dice: allorchando non vi siano enti cui incomba il pagamento delle spese del culto, sul supplemento di congrua si darà il 15 per cento. Comprendo che la misura può essere scarsa, ma intanto il principio è ammesso, ed ammesso il principio vuol dire che domani potremo elevare la misura del supplemento.

Rendo omaggio alla Commissione di averci presentato una legge la quale possiamo oggi sinceramente votare. Consentendo nell'idea dell'onorevole Bonacci, non m'illudo sulle grandi conseguenze che potrà avere questa legge, ma l'onorevole Bonacci (lo ha mostrato coi fatti) riconosce che qualche cosa per il clero curato debba farsi; anzi va più in là e dice: quello che abbiamo fatto, e quello che facciamo non è tutto. Tanto è vero che egli respinge quella tale consolidazione del supplemento di congrua alle mille lire, e giustamente lo respinge, perchè quando la proprietà ecclesiastica dovrà essere riordinata e quando dovremo riparlare di queste spese di culto, allora sorgerà una grossa questione nella Camera, almeno ci auguriamo che sorga, se, cioè, debba rimanere ancora in Italia il concetto feudale del beneficio o se ad esso debba sostituirsi il concetto laico amministrativo dello stipendio. (*Interruzione dell'onorevole De Cesare*).

E poichè sento nominare Napoleone dall'onorevole De Cesare...

Grossi. Pur troppo non ve ne sono più Napoleoni!

Squitti. Non ve ne sono più nè qui, nè: trove!

... non dobbiamo dimenticare, se la storia val qualche cosa, che appunto Napoleone avrebbe desiderato di avere nel clero cura la maggiore delle sue forze.

Per oggi possiamo accontentarci del presente disegno di legge: esso rappresenta, non altro, la buona volontà del Parlamento e speriamo che almeno la parte onesta del clero curato riconosca che, quando si tratta dei loro benintesi interessi, nessun precetto d'indole politica può prevalere nell'animo dei ministri e dei deputati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ma non vogliono nemmeno che parli il ministro? (*Si ride*).

Lascino prima parlare il ministro e poi si potrà chiudere la discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. L'importanza dell'argomento al quale si riferisce il presente disegno di legge, e consenso comune circa il concetto fondamentale della legge e le sue principali disposizioni, fanno in me vivo, come in voi tutto il desiderio di affrettare le deliberazioni della Camera. Parlerò quindi brevemente.

Dopo l'impegno assunto colla legge di giugno 1892, non è più possibile ritardare l'aumento dell'assegno supplementare del congrua ai parroci fino a lire 900. Esso, oltre ad essere un provvedimento di giustizia, ha oramai il carattere di una indiscutibile necessità politica.

Non richiamo i precedenti che sono noti a tutti voi. La nuova Amministrazione trovò un disegno di legge preparato dal mio predecessore, onorevole Bonacci, con cui erano state modificate e migliorate le proposte precedentemente fatte dall'onorevole Zanardelli e riconobbe l'opportunità di affrettarne l'esame e l'approvazione del Parlamento, concordando nei concetti fondamentali ai quali si ispirava quel disegno intorno a cui, proponendo alcune modificazioni, aveva anche riferito una Commissione parlamentare.

Pur facendo per talune di esse le necessarie riserve, ripresentai il progetto chiedendo alla Camera di riprenderlo allo stato di relazione al fine di renderne possibile una più sollecita

discussione, convinto che, nel corso di essa, ebbero state agevolmente eliminate le differenze esistenti fra il progetto originario e quello della Commissione.

Il fatto prova che le mie speranze erano veramente fondate. Infatti la Commissione lamentare, ripreso in esame il primo articolo del disegno di legge, ha già deliberato tornare al concetto della assegnazione delle lire 900 al netto, e oggi ha presentato nuovo testo degli articoli 1, 2, 3.

Mi affretto a dichiarare che il Governo accetta questo nuovo testo che risponde ai miei intendimenti, e provvede in modo soddisfacente allo scopo che abbiamo comune rendere reale ed effettivo il beneficio dello aumento della congrua.

È inutile pertanto, dopo l'esame che è stato fatto da oratori competentissimi, che io trattenga la Camera coll'esposizione delle principali disposizioni di questa legge: come al pari inutile qualunque esame storico e teologico della questione delle congrue. Sarebbe un lavoro d'opera, quando tutti siamo concordi nel riconoscere l'opportunità d'una legge con la quale si provvede ad una vera necessità di giustizia e di Governo. Aumentando le congrue a lire 900 al netto di qualsiasi imposta e peso, tranne che dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle ditte beneficiarie, noi facciamo un passo nolossimo verso la soluzione definitiva della questione delle congrue stesse. Provvedendo anticipata consegna ai Comuni del Mezzogiorno delle rendite delle soppressate chiese e comunità curate, a termini dell'articolo 2 della legge del 1867, rispondiamo ad un bisogno reale; disponendo il pagamento di acconto ai Comuni sulle quote loro spettanti delle rendite patrimoniali del clero, diamo un avviamento alla risoluzione di questa antica pendenza, nella speranza che le ricadenze del debito vitalizio e le nomine mettano in grado il Fondo per il modo di aumentare di anno in anno le assegnazioni, in modo che i Comuni possano invece avere l'intero.

Di questi provvedimenti, da tutti accettati, è inutile discutere. Rileverò soltanto alcune delle cose dette dai vari oratori, intorno a quali non è inopportuna una breve risposta.

Infatti l'onorevole Chimirri ha quasi messo in dubbio la necessità di una legge nuova,

notando che quella del 1892 aveva già autorizzato l'aumento della congrua da 800 a 900 lire.

Ma occorre avvertire che quella legge subordinava l'aumento a due condizioni: la prima, che esistessero i fondi disponibili: la seconda, che fossero da dedursi i soli pesi patrimoniali, rimandando le altre deduzioni alla concessione dell'assegno definitivo di lire 1000 nette.

Ora con questo disegno di legge si toglie di mezzo la prima condizione, prescrivendo che l'aumento decorra dal 1º luglio 1899: e si modifica la seconda a tutto favore dei parroci, ammettendo la deduzione, oltrechè dei pesi patrimoniali, di altri oneri che non avrebbero potuto dedursi fino a che la congrua fosse rimasta a lire 900; d'onde la opportunità e la necessità di una nuova legge.

Una questione molto rilevante è stata sollevata dagli onorevoli Chimirri e De Cesare i quali hanno sostenuto che l'assegno dovesse darsi non alla persona del parroco, ma invece alla parrocchia a titolo di dotazione.

Anzitutto giova notare che la presente legge mira a migliorare la condizione dei parroci, non già a ricostituire il patrimonio parrocchiale. E d'altronde, colla proposta degli onorevoli De Cesare e Chimirri dovendo l'assegno pagarsi anche durante la vacanza, sull'assegno medesimo, convertito da personale in reale, dovrebbe pagarsi allo Stato una maggiore imposta di ricchezza mobile: cosicchè, in definitiva, verrebbero a diminuire i mezzi disponibili del Fondo per il culto senza arrecare alcun vantaggio ai parroci.

Ciò non può essere nella intenzione degli onorevoli Chimirri e De Cesare, i quali mirano piuttosto ad assicurare l'esercizio della cura parrocchiale, anche durante il periodo della vacanza, e particolarmente un assegno all'economista spirituale.

Ma in proposito giova ricordare che l'articolo 6 della legge 15 agosto 1867, nel lasciare agli economisti dei benefici vacanti le rendite delle mense vescovili in vacanza, prescrive che siano erogate, come ogni altro provento, a migliorare le condizioni dei parroci e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di restauro delle Chiese povere; e si è anche provveduto con recenti disposizioni. Debbo infatti ricordare che nel nuovo regolamento per gli economisti generali dei be-

nefici vacanti, che porta la data del 2 marzo corrente, all'articolo 27 è stato prescritto che gli assegni agli economi spirituali, civilmente riconosciuti, saranno determinati in base alle rendite del beneficio, alla estensione della parrocchia, ed al numero dei parrocchiani; e che in nessun caso gli assegni predetti potranno essere inferiori a lire 360 annue. È un provvedimento modesto: ma vale a dare un piccolo miglioramento agli economi spirituali più poveri, e a dimostrare il buon volere del Governo.

De Cesare. E merita lode, come meritano lode tutte le altre buone disposizioni che sono in quel regolamento!

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Ringrazio l'onorevole De Cesare del giudizio benevolo che ha espresso per questo nuovo regolamento, dal quale il Governo si attende utilissimi risultati nello interesse dell'amministrazione del patrimonio economale.

Ora, essendosi già provveduto dalla legge e dal regolamento nel caso della vacanza della parrocchia, non tornerebbero opportuni altri provvedimenti che avrebbero il solo effetto di ritardare quel miglioramento delle condizioni dei parroci effettivi, che è comune desiderio e scopo della legge.

La questione sollevata dagli onorevoli Chimirri e De Cesare potrà opportunamente essere definita, quando sarà provveduto agli assegni di congrua fino a lire 1000.

Allora, con provvedimento legislativo reso definitivo lo assegno, sarà il caso di intestare alla parrocchia una cartella di rendita al 4.50 per cento netto, inalienabile ed insequestrabile, come dotazione permanente: dotazione che sarebbe, durante la vacanza, amministrata dall'Economato coll'obbligo di pagare l'economista spirituale.

Così potrà essere risolta definitivamente la questione della dotazione delle parrocchie, e la proposta, ora ventilata, troverà la sua sede opportuna.

L'onorevole Chimirri ha accennato alla opportunità di una liquidazione definitiva: in modo che quando si potrà elevare la congrua a lire 1000, non si abbia che ad aggiungere lire 100 al supplemento già iscritto. Taluni dubitano dell'opportunità di una liquidazione definitiva per considerazioni di vario genere. Ma la Commissione parlamentare, colla nuova formula dell'articolo 3, propone che gli assegni ora concessi restino in-

variati finchè la congrua non sarà portata al massimo definitivo di lire mille annue. È considerato, parmi che questo concetto accogliersi.

Quanto alle spese di culto, dopo le proposte della Commissione, ogni dispendio dovrebbe considerarsi eliminato.

La sentenza della Corte di cassazione ritenuta che siano deducibili le spese per l'esercizio del culto e per l'ufficiatura della chiesa, quando il parroco, in difetto di risorse od enti a ciò obbligati, debba versarle effettivamente coi redditi e coi proventi della parrocchia. Ma è da avvertire che la Corte di cassazione ammette la competenza del magistrato a riconoscere e liquidare l'ammontare di dette spese. Il che significa che la liquidazione del supplemento di congrua sarebbe lasciata alla discrezione del magistrato, caso per caso, luogo per luogo; d'onde una inevitabile disparità di trattamento e conseguenze gravissime, per il rispetto finanziario, a carico del parroco per il culto.

Ora io riconosco come rispondente alla giustizia lo ammettere a beneficio del parroco le spese suddette; ma è altresì indispensabile che ciò avvenga in misura certa ed entro certi limiti.

Quindi la proposta della Commissione di concedere al parroco l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare delle lire annue quando non vi siano enti morali o pubblici obbligati a sostenere le spese del culto e del servizio della chiesa, risponde a criteri di evidente equità, ed io mi auguro che la Camera vorrà accoglierla.

Le regioni nelle quali non esistono fabbricerie o altri enti in sussidio delle parrocchie sono: l'Umbria, le Marche, il Lazio, l'Abruzzi, le Puglie, la Basilicata, la Sicilia. *Voci.* Tutto il Mezzogiorno.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Tutto il Mezzogiorno. In queste regioni le parrocchie in complesso sono 7273, delle quali 4500 circa godono o potranno godere di un supplemento di congrua.

Con l'aumento del 15 per cento la congrua maggiore sarà di lire 300 mila. Anche nelle altre regioni d'Italia non da trascurare sono le fabbricerie, e quindi anche in queste si deve provvedere. Del complesso di parrocchie in queste regioni, circa 5000 godono o potranno godere un supplemento

grua. Ammettendo che una metà circa di te parrocchie manchino di chi provveda spese di culto, l'onere del Fondo per il o per l'aumento del 15 per cento sarebbe 5 mila lire. Per tutto il Regno l'aumento pesa sarebbe in complesso di 525 mila

Ma con questa somma si risolve in modo eniente una questione assai grave per onseguenze che avrebbero potuto derivare ondo per il culto dalla mancata desione di un limite preciso e determinato aumento delle spese, e si compie un atto gorosa ed evidente giustizia.

Onorevole Chimirri ha proposto l'abone dell'ultimo comma dell'articolo terzo disegno di legge, così concepito: « Per assegni concessi a tutto il 31 dicembre non sono dovuti arretrati per rate anri alle domande di supplemento di confatte dai parroci. » Prima e dopo la licazione della legge del 1892, l'assegno oncesso al parroco con decorrenza dal io della domanda, trattandosi di un aso di carattere personale; e questo sia, sanzionato dalla Corte dei conti, fu icitamente accettato anche dai parroci essati. Uno solo di questi sollevò la quee che gli arretrati dell'assegno dovesdecorrere dal 1° luglio 1892 anzichè dal io della domanda, ed ebbe consenziente rte di Cassazione. Da qui la necessità ia interpretazione autentica della legge 1892: per modo che, salvi sempre gli effelle sentenze intervenute, e pur rispeto così i giudicati, si avrà una norma a per l'avvenire.

Onorevole De Cesare, ha domandato in modo si provvederà ai bisogni pel culto e chiese ex-ricettizie, quando il Comune intenda d'accettare la devoluzione delle te. Ma a ciò si è già provveduto col di o di legge, sostituendo ai Comuni il o per il culto il quale, nei limiti delle esse ricettizie, farà esso stesso direttae quelle assegnazioni in favore del pare della chiesa che avrebbe dovuto fare mune, in applicazione dell'articolo 2 legge 15 agosto 1867.

n'altra questione è stata sollevata in alla destinazione delle rendite devolute omuni.

articolo 35 della legge 7 luglio 1866 ne che il quarto della rendita del patri-

monio delle soppresse case religiose, sia impegato dal Comune in opere di pubblica utilità e specialmente nella pubblica istruzione. Si vorrebbe ora, invece, che la quota di rendita spettante a ciascun Comune fosse destinata a spese ospitaliere e in soccorso degli inabili al lavoro piuttosto che alla pubblica istruzione.

La questione evidentemente esorbita dalla mia competenza per rientrare in quella dei miei colleghi della istruzione pubblica e dell'interno. Io posso accettarla come una raccomandazione. Provvediamo intanto all'assegnazione delle rendite ai Comuni: l'autorità tutoria provvederà alla migliore destinazione, avuto riguardo ai maggiori bisogni locali.

Quanto alle anticipazioni del tesoro, di cui si è specialmente occupato l'onorevole Bonacci, risponderà il mio onorevole collega il ministro Vacchelli.

Debbo però fin d'ora dichiarare che col ministro del tesoro abbiamo riconosciuta la necessità di una liquidazione definitiva dei rapporti fra il Fondo pel Culto e il Demanio: e di pieno accordo ci siamo convinti che, quali che siano gli effetti di questa liquidazione, essa dovrà esser tale da non portare alcuno ostacolo all'attuazione della presente legge, la quale è considerata da tutto il Governo come necessaria ed urgente.

È necessario poi che si venga nel più breve termine a questa liquidazione definitiva, non soltanto per risolvere l'antica pendenza esistente fra il Demanio ed il Fondo pel Culto, ma anche perchè importa che l'amministrazione del Fondo per il Culto non continui nell'incertezza nella quale si è trovata in passato, e possa, colla necessaria sicurezza e senza pericolo di nuove detrazioni, prendere l'assetto che le è necessario per provvedere agli alti fini cui è chiamata dalla legge.

Esaurita con ciò la materia propria della legge in discussione, io potrei dar termine al mio discorso. Però debbo aggiungere una breve risposta all'onorevole De Cesare il quale, col suo discorso, che ascoltai con tutta l'attenzione che meritava, entrò in un campo più vasto: in quello cioè così grave e complesso della politica ecclesiastica. Il desiderio comune di affrettare la fine di questa discussione, e l'ora già tarda mi impongono di non fare un lungo discorso; e un esame particolareggiato delle cose dette dall'onorevole De

Cesare mi porterebbe necessariamente molto lontano.

L'onorevole De Cesare ha accennato alla legge della soppressione delle Corporazioni religiose; ha parlato dei criteri, a suo giudizio non esatti, coi quali fu fatta; della risurrezione, ogni giorno più visibile e sotto forme diverse, delle antiche Corporazioni; della necessità di fare una politica ecclesiastica più rispondente alle necessità del paese.

Non discuterò la legge per la soppressione delle Corporazioni religiose. Essa provvede a necessità politiche e sociali...

De Cesare. Soprattutto fiscali!

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. ... a necessità politiche e sociali di prim'ordine. Il carattere fiscale che assunse per le necessità dello Stato, non menomò l'alta importanza di quella riforma, nella quale furono concordi uomini eminenti di tutte le parti politiche, ed ebbe il suffragio del Parlamento e del Paese.

Certamente è deplorabile il fatto che le associazioni religiose tendano a ricostituirsi, e che lo Stato non trovi armi sufficienti per impedirlo.

Ma io ho sempre pensato che se in Italia fosse promulgata una legge per le associazioni, non con criteri puramente politici ma col concetto di regolare questa importantissima materia, in modo da tutelare i diritti dello Stato e prevenire o correggere tentativi diretti a menomare gli effetti delle leggi vigenti, potrebbe trovarsi modo, specialmente per le associazioni aventi carattere religioso, di eliminare gli inconvenienti ai quali anche l'onorevole De Cesare ha accennato.

In altri paesi questo argomento è stato studiato, e utili provvedimenti sono stati adottati. Perché in Italia non dovrà farsi altrettanto?

Anzi bisogna fare qualche cosa di più.

L'onorevole De Cesare ha sollevato la questione dei seminari che è veramente grave non soltanto dal punto di vista ecclesiastico, ma anche da quello sociale e politico: poichè, come sono ora organizzati, i seminari creano in Italia un numero eccessivo di chierici che, per educazione intellettuale e per cultura, sono assai al di sotto dell'ufficio al quale debbono attendere, mancando della preparazione necessaria.

Noi purtroppo in tanta parte d'Italia biamò affidata l'educazione morale delle no- plebi a maestri elementari di scarsa cultura, e a ministri del culto insufficienti istruzione.

De Cesare. ... il maestro ed il parroco!

Una voce. Così non era coi vecchi se nari!

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Io sono fermamente convinto che lo Stato non può disinteressarsi della questione seminarii, e deve invece rivolgerci le migliori cure se si vuole che servano a pre- rare non soltanto agenti operosi di corre- politiche malsane, ma cooperatori efficaci benessere morale delle nostre popolazioni. *(Bene! Bravo!)*

Tutti questi argomenti meritano stu- attento e cure operose. L'Italia non ha il dovere di provare al clero povero che e si preoccupa delle sue condizioni materi- ma deve anche dimostrare di volerne il- glioramento morale.

Non è aumentando le congrue che a- reremo a noi il basso clero, ma con un ce- plesso di provvedimenti ispirati al fine di- telarne i diritti, di assicurargli la difesa e protezione di cui ha tanto bisogno. Solame- per questa via noi potremo efficacemente e- tarlo a non dimenticare i doveri che ha verso patria e le istituzioni. Quindi non politica- lotta, nè di debolezza, ma politica di giu- zia per tutti.

Tale è il nostro concetto, che altre vo- abbiamo espresso da questo stesso banco che è per noi una delle basi fondamentali- nostro indirizzo politico intorno al grave- gomento di cui ci occupiamo.

Con questo disegno di legge si dà- passo notevole su questa via. Provvede- alla sorte dei parroci, migliorandone la cor- zione, mantenendo, almeno in parte, gli- blighi assunti verso i Comuni, lo Stato- sponde ad un impegno di evidente giusti- Io non dubito che la Camera vorrà app- varlo colla coscienza di compiere un alto- vere. *(Bene! — Approvazioni.)*

Voci. Chiusura, chiusura!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorev- ministro del tesoro.

Voci. Chiusura, chiusura!

Presidente. Un poco di pazienza, verrà- che il momento della chiusura. Onorevole- nistro del tesoro, parli pure.

Vacchelli, *ministro del tesoro*. Per accedere al desiderio della Camera, che è pure il desiderio del Governo, di affrettare l'approvazione di questo disegno di legge, mi limiterò brevissime parole che debbo in risposta agli onorevoli deputati che si sono rivolti al ministro del tesoro.

Nessuno ha rimpianto la soppressione delle corporazioni religiose, ma taluno ha lamentato che i beni di esse non siano stati per intero devoluti a quegli alti scopi morali a cui intendevano le corporazioni religiose che sono state soppresse. Ora pare a me che non sia giusta l'accusa alla legge del 1866: poichè non devolvere una parte di questi beni allo Stato non avrebbe rispettato il concetto di soddisfare a questi alti scopi morali, se lo Stato per parte sua non pensasse a dar modo che a questi scopi morali si possa effettivamente soddisfare. Ma siccome lo Stato dal 1866 a questa parte si è sempre largamente occupato di provvedere appunto a scopi morali, specialmente d'istruzione, sarà a voi non facile persuadervi che vi ha erogato somme ben più larghe di quelle che gli possono venire dal riparto finale dei residui del patrimonio delle corporazioni religiose. Mi limiterò a questo scopo accennare che, dal 1870 a questa parte, le spese dell'istruzione pubblica sono aumentate di 20 milioni all'anno.

Lazzaro e Grossi. Anche le tasse sono aumentate! (*Si ride*).

Vacchelli, *ministro del tesoro*. Qualcuno ha voluto lamentare l'esecuzione data alla legge del 1866 in quanto si sia considerato l'articolo 35 che devolve allo Stato tre quarti del patrimonio ultimo residuo dopo la destinazione data dalla legge, e non si sia avvertito l'articolo 28 che stabilisce a quali scopi principalmente la legge debba adempiere. Ora io a questa accusa non la posso punto accettare. Non la posso accettare perchè a tutto quanto dispone l'articolo 28 si è data esecuzione, anzi si è data un'esecuzione più larga. Mi basta rilevare che l'articolo 29 della legge del 1866 limita la congrua ad 800 lire, e noi invece proponiamo di arrivare alle 900, alle 1000.

E quindi eseguiamo la legge del 1866 interpretandone il concetto in modo anche più largo di quello portato dall'articolo 28 che fu ricordato in questa assemblea. Le prelevazioni, poi, che furono fatte per leggi spe-

ciali, in conto del patrimonio dovuto allo Stato, non sono punto una cosa ingiusta: sarebbero ingiuste soltanto nel caso che queste prelevazioni superassero le somme che presuntivamente allo Stato sono dovute: perchè, avvertite bene, non è che si sia presa una somma senza metterla in conto delle quote dovute allo Stato, (*Interruzioni*) si è ricevuta una somma in conto di quelle quote. Quindi attualmente lo Stato si trova di avere acceso un debito verso il Fondo culto corrispondente alla somma ricevuta. Questo debito dello Stato verso il Fondo per il culto, mentre a questi appartiene, potrà far pervenire allo Stato una quota prima parte di quei tre quarti di beni delle corporazioni religiose soppresse che rimangono in fine. E siccome le prelevazioni avvenute sono considerevolmente al disotto della quota che deve pervenire allo Stato...

Bonacci. Quale è questa quota?

Vacchelli, *ministro del tesoro*. Ma, onorevole Bonacci, Ella domanda quale sia questa quota! Ebbene questa quota, secondo il suo progetto, era di 38 milioni al primo ottobre dello scorso anno.

Bonacci. Domando di parlare per fatto personale.

Vacchelli, *ministro del tesoro*. Ora da questi 38 milioni era già stata dedotta la somma ricevuta dallo Stato. Si è criticata la legge, che io ho presentato nel novembre 1898, per stabilire qualche ulteriore prelevazione in conto della somma appartenente allo Stato dei redditi e del patrimonio del Fondo pel Culto. Ma quella proposta avrebbe potuto essere censurata dall'onorevole Bonacci se si fosse chiesto qualche cosa di più dei 38 milioni che egli stesso riconosceva essere la quota dovuta allo Stato sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose. Ora siccome, comunque si fosse applicata quella disposizione di legge che io proposi alla Camera, restava molto, ma molto al disotto la somma a 38 milioni, rimaneva sempre nel margine il più ristretto possibile in cui si potesse liquidare, la compartecipazione dello Stato. Del resto in quella legge dicevo che non si sarebbe ricorso al Fondo pel culto se non nel caso che nel conto consuntivo si accertasse che, effettivamente, ci fosse stato uno spargio nell'esercizio di quest'anno. Fino da allora io dichiaravo che, se non si accertava questo spargio, si sarebbe di tanto ridotta

la prelevazione di quanto lo potevano consentire le condizioni del bilancio dello Stato. Ora per il risveglio economico, che fortunatamente si è andato svolgendo nel paese, si può dire che, almeno per quest'anno, non avremo bisogno di ricorrere ad alcun supplemento di assegno da parte del Fondo pel culto.

Quale è, si dice, la quota, devoluta allo Stato sopra il patrimonio del Fondo pel Culto?

Gli studi in proposito sono stati fatti principalmente e quasi esclusivamente dalla Amministrazione del Fondo pel culto: Amministrazione che, come disse testè l'onorevole Squitti, è tutta benevola per il clero curato, e fa bene perchè è nell'ufficio suo di difendere questi alti interessi. Ebbene questa Amministrazione credeva che il patrimonio complessivo, che si trova presso il Fondo pel culto, potesse appartenere per due terzi al patrimonio regolare e per un terzo all'altro. In seguito la stessa Amministrazione credette che fosse invece più equo stabilire tre quinti per il patrimonio regolare, e due quinti per l'altro.

De Cesare. Non si fece la separazione fra i due patrimoni: quello fu il torto!

Vacchelli, ministro del tesoro. Fu male non averla fatta, ma si può però fare ora con termini di equità. Siccome si tratta di Amministrazioni pubbliche non è in fondo molto difficile intendersi.

Ora da parte del ministro del tesoro non si è menomamente contestato il risultato di questi studi: e oramai tutto ciò che rimane da liquidare, è il valore che si deve dare alle pensioni monastiche che ancora gravano il Fondo pel culto.

Se si vuol fare una liquidazione, naturalmente bisogna farla al valore d'oggi di quest'onere che pesa sul Fondo pel culto. A seconda che si seguono certe tabelle piuttosto che altre, si ha una differenza niente meno che di 17 milioni nella valutazione di quest'onere. Ma anche per questa parte si troverà certamente un termine equitativo. Come vi ha dichiarato l'onorevole ministro di grazia e giustizia, noi siamo decisi a venir prontamente a questa liquidazione finale, ed a farla in modo che al Fondo per il culto rimanga tutto ciò che è necessario per l'esecuzione di questa legge, anche se si dovesse alquanto ridurre la quota spettante allo Stato.

Spero che queste mie dichiarazioni avranno soddisfatto la Camera, e mi dichiaro pronto a farne delle ulteriori, qualora il corso della discussione lo richieda.

Voci. Chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura del mandato se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore e a coloro che hanno chiesto di parlare per fatto personale, pongo a partito la chiusura della discussione general

(È approvata).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

Fili Astolfone, relatore. Per quanto la materia e l'argomento domandino un largo svolgimento pure non intratterrò lungamente la Camera; e quand'anche ne avessi la voglia me lo impedirebbe e la discrezione verso voi, e la mia salute da alcuni giorni non florida. D'altronde, dopo il valido ed autorevole ausilio portato alla discussione di questo disegno di legge da colui che lo aveva proposto alla Camera, dall'onorevole Bonac al quale porgo io pure quel saluto col quale comincio il suo discorso l'onorevole Stelluti-Scala, il compito mio è molto semplificato: soltanto rivolgo un eguale sincero saluto a tresi all'onorevole Zanardelli, ed al ministro quale, nell'intento di abbreviare la discussione, e di non prolungare maggiormente infelice situazione dei parroci più poveri affrettò di accettare la proposta, salvo a migliorarla nel corso della discussione.

A me, in verità, il primo giorno della discussione, aveva fatto impressione una frase lanciata dall'onorevole Stelluti-Scala contro questo disegno di legge, ora invece la mia impressione è attenuata, specialmente dopo il discorso dell'onorevole Squitti, il quale ha confermato il proverbio: « dagli amici ti guardi Iddio, che dai nemici mi guardo io ».

L'onorevole Squitti, infatti, non ci ha voluto neanche accordare il diritto alle attenuanti; egli ci ha colto in colpa, ed ha modestamente riservato a sè il diritto di portare quella grande luce nella storia del diritto ecclesiastico, che noi ignoravamo, e che egli poco fa ha creduto, senza risparmio alla modestia, di dispensare alla Camera.

La critica era nel suo diritto, ma l'aver

fatta acerbamente, senza tener conto del buon volere, e del favore con cui la Camera ha accolto il disegno di legge e le modificazioni dalla Commissione arrecatevi, dà a me, in nome di essa, il diritto di rispondergli, non con rudezza, con pari franchezza.

Che cosa ha fatto, onorevole Squitti, la Commissione? Le fu presentato un disegno di legge a firma di quattro ministri fra le quali quella dell'onorevole Zanardelli, il nome del quale, checchè ne dicano i prebostoli, è stato sempre associato a queste leggi in favore del clero più benemerito; ma a quel progetto ne seguì un secondo che portava la firma dell'onorevole Bonacci, e che il ministro si affrettò ad accettare in omaggio al sentimento della Camera, che ormai ritiene giunto il momento di migliorare la sorte di quei più benemeriti pastori della chiesa, che maggiormente sono incalzati da reali bisogni e di provvedere, con qualche decoro, alla loro sussistenza.

Il primo disegno di legge era composto di quattro parti, e l'esame fu devoluto alla Commissione e conteneva quella parte che aveva rapporti di dare e avere fra il Fondo del culto ed il tesoro.

La Commissione fu sollecita nello impossessarsene, e con amore, e si accinse immediatamente allo esame, ma il tempo stringeva, la chiusura della Sessione si annunciava, ed urgendo avere elementi intorno alla base sulla quale si fondava la ragione dello stralcio fra due enti, chiese dei dati; ma mentre le richieste giunsero al ministro del tesoro, accortisi forse che noi volevamo mettere gli occhi dove non era permesso di metterli, preferì non rispondere.

Avvenuta intanto la crisi ministeriale e assunto a guardasigilli l'onorevole Bonacci, con felice intuito, a troncare ogni indugio, e a rinnovare ogni aspra lotta, pensò di lasciar fuori la questione dello stralcio, e riprodusse il disegno di legge col quale provvedeva all'aumento delle congrue parrocchiali, alle ricettizie e a far partecipi i Comuni di terraferma e Sardegna che finora non l'hanno avuto, al quarto di queste rendite.

Ma la Commissione, o signori, si avvide ben presto che, mancando d'ogni elemento intorno agli aggravî che avrebbero potuto derivare al Fondo pel culto per spese di culto, credeva lette farvi argine negando ogni spesa, ma ammettendo altre esenzioni sulle altre tasse

od imposte che finora hanno gravato la congrua.

Ma qui, o signori, ho inteso, con grande stupore, che si è fatta una specie di voce grossa intorno una causa che al riguardo fu mossa da un solo parroco, eccitato forse più che dal proprio guadagno, da suggestioni professionali. E qui è opportuno notare che la singolarità del caso basterebbe a togliere ogni valore a questo artificioso rumore, e se il tempo non incalzasse, potrei dimostrare alla Camera come non sarebbe possibile ammettere che il Fondo del culto come spese di culto dovesse provvedere all'olio, alla cera, alla stiratura, all'organista, al sacrista, al tiramantici; e infine in fine si potrebbe arrivare anche a sostenere che anche il parroco, come uomo, ha bisogno naturalmente di essere servito ed occorrerebbe provvedere altresì a chi lo serve.

Ora, o signori, quando si sia giunti a questi eccessi, e si pretenda che si paghino queste spese a piè di lista è evidente che noi per non andare incontro ad incognite dobbiamo determinare e non buttarci ad occhi chiusi nel *mare magnum* delle incertezze che potrebbero compromettere il fine che con questa legge vogliamo raggiungere imperocchè la generosità nella spesa starebbe allora in ragione della facilità del rimborso.

Ecco la ragione per la quale fummo indotti a negare le spese di culto, e non per colpa, nè per eccesso, nè per traviamenti, ed oggi chiariti i termini, è una questione di equità quella di concedere un tanto per cento e ci siamo arresi, perchè a ciò ci ha indotto l'unanime consenso della Camera, che rispetchia, altresì, l'espressione del paese.

Dunque, onorevole Squitti, invece d'ingiglierci il vostro biasimo, avreste dovuto rendere omaggio alla rettitudine del nostro intendimento, ed all'equanimità della Commissione.

E vi pare, onorevole Squitti, che, nella foga d'una critica che oggi non ha nessuna ragione di essere, spetti giusto a voi di negare che l'emendazione è nella umana natura?

Ed io ho finito di occuparmi dell'onorevole Squitti perchè m'indugierei troppo su questa parte.

Ed ora, la Camera permetta solamente di compiacermi che non ho inteso un oratore contrario alla legge, ciò che mi dispensa di difenderla; ho notato in tutti il proposito di portarvi quei miglioramenti che sono possi-

bili, e la Commissione è disposta, anzi essa si è già affrettata di accettare tutte le proposte che, con gl'interessi dei parroci conciliino quelli del Fondo pel culto.

A coloro che hanno chiesto troppo ha risposto il ministro e risponde la legge, ed io aggiungo che ogni eccesso è un vizio, la legge del 1866 parlava di accordare 800 lire appena vi fosse la disponibilità dei mezzi. Ma questa disponibilità, onorevoli colleghi, era sempre lontana, perchè appena le condizioni finanziarie del Fondo pel culto accennano a migliorare, per nuovi incompatibili aggravii, si è fatto ripiombare nelle distrette, e nell'imbarazzo nei quali il Demanio quasi con gelosa cura studiò di contenerlo.

E ci volle un grande sentimento di quella giustizia che animò sempre l'onorevole Zanardelli e dopo lui l'onorevole Bonacci, i quali, nonostante le difficoltà, riuscirono ad imporsi, ed i due rami del Parlamento diedero loro ragione.

Ora, ai fini stessi di questa legge, bisogna che teniamo ferma la disponibilità nel fondo del culto, ed è savio dimostrarci meno larghi, ma più rispettosi verso l'adempimento degli impegni che assumiamo.

Agli oratori poi che vorrebbero di più, senza far loro il poco garbato rimprovero che l'onorevole Squitti ha rivolto alla Commissione, domanderò: ove eravate voi, onorevole Squitti, dove sono stati gli altri nostri colleghi, che ora vi mostrate tanto teneri, oggi soltanto, dei parroci, quando sono sfilati dinanzi alla Camera tutti quei disegni di legge per i quali avete permesso che sgravando il bilancio dello Stato si caricasse quello del Fondo pel Culto di spese e di oneri ad esso affatto estranei?

E qui, onorevoli colleghi, vogliate permettermi che io, rispondendo a quello che disse, ieri, l'onorevole Bonacci, enumeri uno per uno gli aggravii che dalla sua istituzione ad oggi sono stati posti a peso del Fondo per il Culto.

E si tratta della cifra rotonda di 400 milioni; non si tratta di 400 lire! Allora dormivate; i vostri sonni erano tranquilli, soltanto voi avete continuato a gridare contro gli arbitrii, le lesinerie del Fondo per il culto, sul quale si sono sempre addensati i bisogni di coloro che, lungi di studiarne l'amministrazione, hanno preferito le critiche vuote mentre, in sostanza, la più grave colpa

è nostra, che non abbiamo tenuto fermo fronte alle continue usurpazioni del patrimonio dello Stato.

Dunque, non basta volere che ai parroci sia data una congrua più o meno elevata sarei lieto di parificarla ad un assegno scovile, ma ciò non si può raggiungere, non resistiamo alle maggiori pretese del soro, e diciamo: ormai basta!

Ora questa disponibilità mancò fino 1885 e solo quando, col diminuire del deb vitalizio, se ne ebbe la possibilità, si cominciò a dare i supplementi di congrua ai parroci ma gradatamente.

E sapete perchè mancarono i fondi disponibili? Anzitutto perchè lo Stato, è bene parlare chiaro una buona volta, sotto una forma o sotto l'altra, assorbi la migliore e maggior parte del patrimonio ecclesiastico; e, in secondo luogo, perchè si fu troppo larghi nell'imporre sempre nuovi oneri e spese per il Fondo per il culto.

Invero: lo Stato s'impossessò dei beni immobili degli enti soppressi, come degli enti assoggettati a conversione, ed iscrisse sul Grande Libro del Debito pubblico una rendita di già equivalente, ma sibbene corrispondente al reddito, senza dubbio minore, accertato sottoposto al pagamento della tassa di ronomorta, lucrando così della differenza fra il prezzo effettivo, reale, e quello presunto, e che degli aumenti nelle aste per la vendita.

Lo Stato prelevò, inoltre, a suo favore una tassa straordinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio ecclesiastico, esclusi i beni delle parrocchie, e volle che questo 30 per cento fosse dal Fondo per il culto pagato esclusivamente in rendita pubblica, anche la parte ricadente sui censi, canoni ed altre prestazioni perpetue.

Si sono chiesti invano alcuni dati statistici per determinare il profitto ricavato in codesta guisa dallo Stato, e non può farne un calcolo approssimativo sull'intero patrimonio ecclesiastico.

Però, escludendo gli enti soppressi anteriormente al 1866 ed i beni venduti a me della Società anonima, si desume da un documento ufficiale presentato alla Camera, dallo Stato, in corrispettivo dei beni immobili appresi ebbe ad inscrivere, a tutto il 30 giugno 1897, la rendita, cioè: a favore del Fondo per il culto in rappresentanza degli enti soppressi dalle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, 15 a

1867, n. 3848 e 19 giugno 1873, n. 1402, sole annue L. 3,550,694. 76
 valore degli enti ecclesiastici
 riservati di » 11,334,093. 43

così complessivamente di L. 14,884,788. 19
 rispondente al capitale di circa lire 300
 milioni, mentre dalla vendita di quegli im-
 mobili il demanio ricavò il prezzo di lire
 1,236,387. 03, realizzando così un beneficio
 oltre trecento milioni.

Lo Stato riservò a sè la tassa di rivendi-
 zione e di svincolo dei benefizi e delle
 cappellanie di patronato laicale, riscuotendo
 i patrimoni laici, a tutto il 30 giugno 1897,
 come si rileva dal citato documento, la rile-
 vante somma di lire 43,853,300.24; ed oltre
 a rivendicò a sè, di pien diritto, le ren-
 dite dei benefizi soppressi di regio patro-
 nali.

Lo Stato si discaricò inoltre delle spese
 del culto cattolico, riversandole sul Fondo
 per il culto, per un'annualità di circa lire
 10,000, realizzando così un beneficio, ri-
 sultante in capitale, di circa lire 60,000,000.

Infine lo Stato, in acconto dei tre quarti
 della rendita del patrimonio regolare, già prese
 dal Fondo per il culto 29 milioni e mezzo
 e ne vorrebbe almeno altri 38 e forse più.
 Riassumendo, lo Stato ricavò dal patri-
 monio ecclesiastico un profitto non certo in-
 fere ai 430 milioni e ne pretende ancora.
 Al Fondo per il culto venne assegnata
 una rendita denunziata per la tassa di mano-
 a, quanto ai beni immobili, ed in na-
 turali censi, i canoni ed altre simili presta-
 zioni perpetue di costosa gestione e di in-
 fruttuoso prodotto, e non già in rappresentanza
 di tutti gli enti soppressi, perchè sono da
 riservarsi i benefizi e le cappellanie riser-
 vate ai patroni locali.

Il patrimonio del Fondo per il culto venne
 ridotto ad un tratto di tre decimi con la
 abolizione della tassa straordinaria del 30
 per cento in favore del Demanio dello Stato.

Non pertanto il Fondo per il culto
 è costretto ad ammettere la detrazione
 di passività, dapprima esclusa, nella costi-
 tuzione del reddito imponibile della quota
 di concorso, e, d'altra parte, a corrispondere
 agli investiti di enti secolari un assegno
 eguale alla rendita netta della dotazione
 ordinaria, superiore alla rendita ricevuta dal
 demanio.

Indi sopraggiunsero a carico od a pre-
 giudizio del Fondo per il culto:

« le pensioni e gli assegni vitalizi accor-
 dati dalla legge del 1868 a numerose cate-
 gorie di religiosi che dalle leggi anteriori
 ne erano escluse;

« l'accollo degli oneri di culto già a ca-
 riko dello Stato, per circa 3 milioni;

« le larghe concessioni fatte dalla legge
 del 1870 ai patroni privati, con esclusione
 di ogni compartecipazione del Fondo per il
 culto;

« l'obbligo di abbuonare l'importare della
 tassa del 30 per cento agli investiti e par-
 tecipanti di enti soppressi con reddito infe-
 riore di lire 500 per alcuni, e di lire 800
 per altri;

« le perdite per le facilitazioni accor-
 date ai debitori dalle leggi del 1880 e del
 1893;

« le perdite per le decime abolite dalla
 legge del 1887 e che il Fondo per il Culto
 anteriormente riscuoteva;

« l'obbligo di pagare ai parroci ed ai ve-
 scovi un assegno in corrispettivo delle de-
 cime abolite dalla legge del 1887, e di di-
 sgravare i Comuni degli assegni dipendenti
 da decime abolite dalle antiche leggi;

« l'imposizione di pagare un acconto allo
 Stato per tre quarti del patrimonio regolare;

« l'aumento dell'aliquota della imposta di
 ricchezza mobile dal 13.20 al 20 per cento,
 che importò al Fondo per il Culto una spesa
 effettiva di circa un milione, oltre la perdita
 della quota di concorso per i minori redditi
 in conseguenza accertati ed oltre il rimborso
 fatto ai parroci della maggiore imposta pa-
 gata sulle rendite beneficiarie. »

Il Fondo per il Culto, amministrazione au-
 tonoma, non ha ragione ad ingrossarsi per
 sè medesima; essa sa che deve erogare le dispo-
 nibilità delle sue entrate ai fini della legge,
 spendere pei parroci, pel culto, per la benefi-
 cenza, pel quarto ai Comuni, insomma per
 quello per cui debba spendere, ma impediamo
 che venga continuamente compressa e soffo-
 cata.

Dunque, non aggraviamo più che non
 comportano le sue disponibilità, ma aiutiamo
 l'amministrazione, imperocchè ha ancora qua-
 rantadue milioni di passività e che, tormen-

tata come è stata finora, difficilmente potrà arrivare a colmarla.

E non soltanto si deve pensare ai parroci; ma si deve pensare anche ai Comuni, o signori. Questi benedetti Comuni che dovevano avere il quarto della rendita effettiva del patrimonio, anzi dei due patrimoni, secolare e regolare, poichè confusa ne era l'amministrazione; ebbene, che cosa invece hanno avuto?

Quelli di terraferma, e della Sardegna, con questa legge, cominceranno a percepire, poichè ancora sono a tempo; i nostri colleghi i quali hanno certamente a cuore gl' interessi delle popolazioni che rappresentano devono impedire che ad essi, come a quelli della Sicilia non sia corrisposta invece del quarto effettivo della rendita una umiliante elemosina, ancora inferiore di quella che si dà ad un parroco.

Nel 1877 fu votata una legge che inflisse la tassa straordinaria del 30 per cento ai Comuni con l'iniquità dell'effetto retroattivo della legge, retroattività che non poteva colpire i Comuni siciliani che si trovavano già in possesso di quello che loro spettava. Se oggi questa legge venisse applicata con questo metodo fiscale, legalizzerebbe uno strappo che ormai il Parlamento non dovrebbe permettere che continuasse senza rendersi complice e di più dovrebbe impedire al Tesoro nuove usurpazioni contro i Comuni, ai quali, replico, anzichè il quarto integrale della rendita, si è data una vera e propria elemosina.

E la legge del 1877, onorevole ministro del tesoro, che cosa dispone? Che la tassa straordinaria del 30 per cento colpisce il patrimonio ecclesiastico; ma il quarto della rendita percepita dai Comuni non faceva più parte del patrimonio ecclesiastico, ed io, ed il compianto onorevole Corleo spesso ne facemmo protesta e protestammo innanzi al Parlamento; e fu nominata una Commissione, di cui facevano parte gli onorevoli Finali, Di Rudini, Giolitti ed altri, la quale, dopo un anno di lavoro, riconobbe l'enormità consumata contro i Comuni, ma tuttavia essa non si è ancora corretta.

Ed ora mi permetterò di accennare ad un'altra questione che è abbastanza grave.

La Camera vuole che la legge che discutiamo raggiunga il fine che tutti desideriamo? Che essa non si risolva in una canzonatura, come diceva l'onorevole Stelluti-Scala?

Ebbene, occorre innanzi tutto, onorevoli colleghi, che si abbiano i mezzi per far o agli impegni che con essa assumiamo, po se questi dovessero mancare o per le larghe che oggi si vogliono imporre, o per l'insibilità del Tesoro, che mentre avrebbe dovuto venire ultimo, a raccogliere gli avanzi, anteposto a tutti, come possiamo sperare la legge produca quei benefici che noi ci promettiamo!?

Con le dichiarazioni odierne il ministro del tesoro si è dimostrato alquanto remissivo ed è sembrato animato di buone intenzioni; egli ha detto che, per quest'anno, almeno gli aumenti delle entrate, ecc., non attin al Fondo pel culto, ma l'anno contabile è ancora finito, ed il gettito di esse, onorevole ministro, è così variabile che voi potete darci affidamento, imperocchè dopo il fatto si può incaricare di smentire le vostre previsioni la nostra facile credulità.

De Cesare. Speriamo di no: non siamo realisti del Re!

Fili-Astolfone, relatore. No, onorevole De Cesare, non è per pessimismo, non è per essere più realisti del Re che io dubito, ma per triste esperienza.

Quindi, meglio augurare che le previsioni e le buone intenzioni trovino conferma nei fatti, e vorrei sperarlo, imperocchè l'onorevole Vacchelli ha parlato con sincerità una cosa che non avrebbe fatto se tale condizione gli fosse mancata.

E mi riassumo, onorevoli colleghi, presto. A coloro che avrebbero combattuto la legge perchè si negava un assegno per le spese di culto, noi abbiamo concesso ciò che era possibile concedere, a coloro che volevano invariate le liquidazioni, noi tresi abbiamo consentito che tali sieno; loro che temevano che l'Amministrazione del Fondo pel culto avesse nella liquidazione procedere con criteri non conformi agli intendimenti della legge, abbiamo dato il diritto al *reclamo* e la garanzia che sarà esaminato dal Consiglio d'amministrazione infine al desiderio di coloro che la cosa non fosse in nessun modo falcidiata abbiamo risposto accogliendone la proposta e poi dola al netto d'ogni e qualsiasi imposta.

Che cosa si vuole di più?

A coloro che domandano di graduarle le parrocchie e parrocchie queste assegnazioni noi rispondiamo che sarà difetto della

a, ma non ci rendiamo conto del modo e pratica applicazione della proposta; del lasciate passare il principio che le spese vengano concesse alle parrocchie, ed il o ed il meglio, come ha detto l'onore Bonacci, faranno il resto, imperocchè non crede che neppure l'aumento a mille delle congrue sia l'ultima parola: il che de il pensiero di ulteriori miglioramenti quali si troveranno sempre consenzienti l'intera e il Paese. (*Bravo!*) Onde io vorrei che i colleghi che hanno presentato emendamenti di volerli ritirare.

Intorno alle ricettizie ho poco o nulla a dire, poichè attacchi finora alla legge non ne sono stati fatti: vi sono stati dubbi, accenti a pericoli, ma la singolarità di qualche non significa che noi dobbiamo perder tempo ed indugiare ad approvare queste disposizioni che sono un passo, sia pure timido, avanti.

Cesare. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro sono tranquillo per le ricet-

Fili-Astolfone, relatore. Tanto meglio, ed ora la cosa che, per un momento, mi fermi sopra una questione che, con molto acume, sollevò l'onorevole Bonacci. Il tesoro ha prelevato finora per il culto ventinove milioni e mezzo: ora si pone la questione se al tesoro spetti il dovere di convertire solo il patrimonio, e non di distrarlo o appropriarselo, come, replico, è una questione in cui non si deve ora entrare; potrebbe anche questo essere argomento di discussione, ma mi pare che non si debba sollevarne la questione in questa sede. È evidente che il ministro del culto dovrebbe pensare che dopo i prelevamenti occorre dare soddisfazione ai Comuni: questi si devono dare almeno dieci milioni. Il resto noi non possiamo ritenere esatte le cifre date dall'onorevole Vacchelli. Lo Stato non può trovare in bisogni, sia pure; ma per questo avrebbe dovuto disporre anche quella parte del patrimonio ecclesiastico che era destinata alle altre finalità quali deve soddisfare.

Non sono avuti aumenti gravissimi di spese per l'istruzione pubblica, e per tante cose; non è col patrimonio ecclesiastico che si deve far fronte!

Il resto deve unicamente essere destinato ai fini determinati della legge; ed a questi fini non avete il dovere di fare la con-

versione, non per alienare, indemanare allo Stato, con pregiudizio altrui, il patrimonio ecclesiastico.

E con ciò termino il mio discorso, certo che dopo i miglioramenti apportati alla legge, ulteriore discussione non ci potrà essere.

Mi auguro con l'onorevole ministro che questo disegno di legge giunga presto in porto, realizzando così il beneficio che da tanti anni i parroci aspettano. Noi non recheremo la loro gratitudine, ma compiremo un atto di giustizia. Ad ognuno, poi, l'adempimento del proprio dovere, imperocchè la religione e la patria, integrandosi nel cittadino, rinfrancano nel buon pastore della chiesa la coscienza e il sentimento di trovare nello Stato tutela e protezione. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare...

Fili-Astolfone, relatore. Scusi, onorevole presidente, vi è un emendamento proposto dagli onorevoli Chimirri e Stelluti-Scala allo scopo di vincolare il quarto dei redditi ad altre finalità.

Il Fondo pel culto su questo punto è affatto disinteressato: vada a scopi di assistenza ospitaliera, per sussidi o per ricovero di inabili al lavoro, questo poco importa. Soltanto, poichè per quanto riguarda i redditi delle corporazioni soppresse in Sicilia, quella parte di reddito fu già destinato a date finalità, quindi, se si dovesse accettare l'emendamento, dovrebbe essere eliminata sempre l'inclusione dei Comuni siciliani. (*Com-menti — Conversazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci per fatto personale.

Bonacci. Il fatto personale riguarda la questione della liquidazione dei rapporti tra il Fondo culto e il Tesoro dello Stato; questione discussa l'altro giorno e sulla quale hanno parlato oggi il ministro guardasigilli e il ministro del Tesoro. Il quale mi ha accusato di avere attaccato la legge eversiva delle corporazioni religiose, del 7 luglio 1866, di avere ingiustamente negato il preteso credito del Tesoro verso il Fondo culto, e, quel che è più grave, di essermi contraddetto per avere nel passato giugno ammesso sino alla concorrenza di 38 milioni il debito del Fondo per il culto verso il Tesoro, che oggi negherei.

Non avrei chiesto di parlare se non si trattasse di una questione che interessa (non esagero) la serietà della nostra politica finanziaria e della nostra politica ecclesiastica.

Io non ho mai accusato la legge eversiva delle corporazioni religiose, del 7 luglio 1866. Fu fatto da me, e prima era stato fatto dall'onorevole Chimirri, un parallelo tra il tipo della legge del 1866 e quello della legge piemontese del 1855, che era certamente migliore perchè non aveva scopi fiscali e compieva un'importantissima riforma nell'organismo esteriore della Chiesa per alti fini politici e sociali. Ma ciò non mi impedisce di riconoscere la necessità per la quale fu imposto un contributo al patrimonio ecclesiastico per le spese pubbliche, quando si lottava per la indipendenza, per la unità, per la vita stessa del popolo italiano.

Io non mi lagnai e non mi lagno della tassa del 30 per cento imposta su tutte le rendite dei beni ecclesiastici. Io mi lagnai e mi lagno di ciò che si fece più tardi per estendere illegittimamente gli scopi fiscali di quella legge. Io mi lagnai e mi lagno degli ultimi e più audaci tentativi fatti dai ministri del Tesoro per avocare allo Stato un'altra parte del patrimonio del culto; ai quali tentativi pare che l'onorevole Vacchelli non intenda pienamente rinunciare, sebbene io abbia inteso con piacere qualche parola che lo dimostrerebbe meno risoluto a procedere su questa via.

Onorevole Vacchelli, Ella non ha potuto confutare ciò che io dissi l'altro ieri per combattere le pretese della Finanza dello Stato verso il Fondo per il culto, fondate sopra la più sofisticata interpretazione della legge del 1866, secondo la quale interpretazione dovrebbe essere qualificato pazzo il legislatore, perchè avrebbe disposto due volte della medesima cosa. Io dissi che bisognava conciliare le disposizioni dell'articolo 28 e dell'articolo 35 della legge del 7 luglio 1866, ed era facile la conciliazione.

Nego assolutamente quello che ha affermato oggi il ministro del Tesoro, che, cioè, alle erogazioni disposte nell'articolo 28 siasi pienamente provveduto. Non si è provveduto, e perchè riguardo alle congrue dei parroci vi è ancora molto da fare, e perchè nulla si è fatto ancora riguardo all'assunzione, da parte del Fondo per il culto, di tutti gli oneri di culto che gravano le Provincie e i Comuni.

Insomma dal contesto degli articoli 28 e 35 della legge del 7 luglio 1866 chiaramente risulta che la Finanza dello Stato e i Comuni non hanno diritto che ai residui del patri-

monio delle corporazioni religiose dopo che siasi pienamente provveduto all'adempimento di tutti gli oneri imposti dalla medesima legge al Fondo per il culto mentre all'adempimento dei detti oneri si è che in parte provveduto, la Finanza dello Stato chiede ora 38, ora 48, e, se sono informato, anche 58 milioni al Fondo per il culto, dopo averne già presi 29 nell'ultimo decennio.

De Cesare. Li voleva l'onorevole Lucrelli e fu ben servito! (*Si ride*).

Bonacci. Dunque tutta questa parte del mio discorso non è stata confutata, e (l'oserei dire) non può essere confutata, perchè essa è fondata sulla verità.

Si dice che io sono caduto in contraddizione, perchè nego l'esistenza di un credito dello Stato verso il Fondo per il culto, e nel giugno passato lo avrei riconosciuto 38 milioni.

Non è facile cogliermi in contraddizione.

È inutile che io ricordi il momento nel quale mi sobbarcai alla grave responsabilità del Governo, e quali altre premesse in quel momento i governi. Nondimeno ebbi il tempo e la serenità necessaria per occuparmi anche di questo argomento, che mi era abbastanza familiare.

Ma qual'era la situazione che io trovavo? Il Fondo per il culto era impegnato a 48 milioni alla Finanza dello Stato, e il pegno risultava da un disegno di legge presentato alla Camera. Ebbene; ripudiavo l'impegno, del quale io non potevo assumermi la responsabilità, e reclamai ed ottenni dal ministro del Tesoro quanto in quelle circostanze si poteva ragionevolmente domandare e quanto bastava ad assicurare l'immunità e l'aumento della congrua fino a 900 lire, non lontana sua elevazione a 1,000 lire come già avvertii, ottenni dal collegato un'altra concessione, che risulta dal disegno di legge presentato contemporaneamente a quello delle congrue, e intitolato *coltà al Governo per la immediata attuazione di tutti i provvedimenti di bilancio e di tesoro, ecc.*

Nella relazione, che precede questo disegno di legge, si dice:

« Ed ora si soggiunge che la somma annua di 38 milioni, che sarebbero in disposizione del Tesoro col primo bilancio venturo, sarà poi gradatamente riversata nel bilancio, in ragione di 4 milioni per ese-

e di fronteggiare quella diminuzione di spesa o quegli aumenti di spesa, che sap- per derivare da provvisioni efficaci e care di carattere economico e sociale, a sollievo della popolazione italiana agiata.

Così si conseguiranno due scopi impor- il rafforzamento temporaneo dei mezzi senza con risparmio di frutti sul debito ante; poscia l'acquisizione al bilancio, n certo numero di esercizi, della somma milioni, che il Fondo per il culto sa- obbligato a versare ancora soltanto per l'esercizio 1898-99, ma con una destinazione idente agli alti fini sociali che il legi- slatore antico aveva avuto di mira devol- ta pro' dello Stato una parte del patri- monio ecclesiastico. »

Ma queste dichiarazioni della relazione non ponderava la disposizione dell'articolo 8 del disegno di legge:

Il ministro del Tesoro è autorizzato a ridurre dell'accennata rendita per fronteg- giare la necessità di cassa ad attenuazione del debito fluttuante nell'esercizio 1898-99, salva destinazione ultima del capitale rappre- sentato dalla rendita stessa, in ragione di un milione l'anno, a partire dall'esercizio 1899-1900 mediante iscrizione nel bilancio del- l'esercizio. Questa iscrizione sarà fatta a fine di alleggerire il bilancio delle minori entrate e delle maggiori spese che eventualmente deriveranno dall'attuazione di provvedimenti di ordine economico e sociale rivolti a sollievo della popolazione meno agiata. »

Ma come dunque come io nel giugno passato ho fatto tutti gli sforzi per attuare quello che era il mio ideale, e (deve riconoscerlo l'onore- vole ministro Vacchelli) ottenni tutto ciò che dallo stato di cose era possibile ottenere. Ma che cosa è avvenuto in seguito? La legge di cui il disegno congruo è stata presentata alla Camera senza modificazioni; ma da un altro disegno di legge presentato dall'onorevole ministro del Tesoro risulta che s'intende lasciar so- lta la definizione dei rapporti fra il De- bito ed il Fondo per il culto, e che in- vece di pagare al Tesoro non più 4, ma 8 mi- lioni all'anno. Ho sentito con piacere oggi l'onorevole ministro del Tesoro, se non per il ritiro di questo disegno di legge, almeno la promessa...

Vacchelli, ministro del tesoro. Ma che! Adesso parlerò io.

Bonacci. Ma allora spieghiamoci chiara- mente.

Vacchelli, ministro del tesoro. Ma sì, spie- ghiamoci chiaramente! Chiedo di parlare.

Presidente. Ma, onorevole Bonacci, Ella è uscito dal fatto personale, la discussione ge- nerale è chiusa ed ora Ella la torna a fare.

Bonacci. Il ministro del Tesoro ha detto che quest'anno non avrebbe domandato gli 8 milioni. Di questa dichiarazione prendo atto, e spero che nella sua lealtà egli man- terrà la promessa.

Ma non sono state ugualmente sodisfa- centi le sue dichiarazioni sulla questione di principio...

Presidente. Ma questo non è fatto perso- nale, onorevole Bonacci.

Bonacci. ...perchè egli ha voluto confermare l'esistenza di un debito del Fondo per il culto verso la Finanza dello Stato, e si è espresso in modo da sembrare che egli per- sista nel proposito di esigerne presto o tardi il pagamento.

Ora su ciò faccio le più ampie riserve.

Quando verrà in discussione il suo dise- gno di legge, o in altra occasione, io mi op- porrò a quelle proposte che fossero contrarie alla tesi che ho avuto l'onore di sostenere.

Si opporrà che consentendo il pagamento del quarto spettante ai Comuni, si viene ad ammettere nello Stato il diritto di esigere i tre quarti.

Ma la Finanza dello Stato ha già avuto in cifra tonda 30 milioni dal Fondo per il culto, ed è quindi giusto che ai Comuni sia data la corrispondente quota di 10 milioni. (*Inter- ruzioni*).

Giustizia vorrebbe che la Finanza dello Stato restituisse al Fondo per il culto i 30 milioni già presi (*Ilarità*); ma io non vado fino a questo...

Presidente. No, no, per carità! (*Ilarità*)

Voci. No! No! (*Si ride*).

Bonacci ...perchè non pretendo l'impossibile. Dico però che bisogna arrestarsi, perchè al- trimenti sarebbe irreparabilmente compro- messo l'adempimento dell'impegno, che ab- biamo solennemente assunto, di migliorare progressivamente le condizioni economiche del basso clero, rispetto alle quali ho già notato la nostra inferiorità in confronto di tutti gli altri paesi civili.

Presidente. Questo è un fatto personale per il basso clero, non per lei. (*ilarità*).

Bonacci. Gli altri paesi hanno una legislazione molto più perfetta sulla materia, con opportune differenze di trattamento dei parroci secondo l'età e la durata del loro servizio, e con equi provvedimenti anche per quei più umili sacerdoti che coadiuvano i parroci nell'esercizio del loro ministero.

Dunque questa legge non è l'ultima parola; e se voi volete mantenere la possibilità di fare in avvenire tutto ciò che è giusto e politicamente opportuno di fare a pro' del clero che ha la cura delle anime, non dovete permettere che la Finanza dello Stato avochi a sé alcuna altra parte del patrimonio amministrato dal Fondo per il culto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro

Vacchelli, ministro del tesoro. Ho dichiarato che, mentre avevo proposto di fare un ulteriore prelevamento dal Fondo per il culto, in conto della quota dovuta allo Stato dal patrimonio delle corporazioni religiose per questo esercizio, nel caso che ve ne fosse bisogno per chiudere il conto consuntivo in pareggio; siccome, allo stato attuale delle cose, sono persuaso di non aver più bisogno di chiedere questa somma al Fondo per il culto, non avrò da domandar nulla. Però mantengo il disegno di legge, per la sua applicazione agli esercizi successivi; e quindi, in occasione di quel disegno di legge, avremo l'occasione opportuna, per discutere lungamente con l'onorevole Bonacci questo importantissimo argomento.

Bonacci Mi iscrivo fin da ora contro. (*Sì ride*).

Vacchelli, ministro del tesoro. Quanto alle contraddizioni, dalle quali l'onorevole Bonacci ha dichiarato di difendersi, io non entro punto a discuterle. Ciascuno degli onorevoli membri della Camera, farà in proposito gli apprezzamenti che crederà più opportuni. Per me non ho che da confermare il concetto principale che ho esposto alla Camera; cioè che si farà la liquidazione dei conti, fra il Fondo del culto ed il tesoro nel tempo più sollecito possibile; che questa liquidazione sarà fatta in modo, da non turbare minimamente l'esecuzione della legge, sulla quale la Camera deve ora deliberare.

Presidente. Onorevole Lagasi, se Ella volesse restringere il suo dire a brevi parole,

si potrebbe arrivare al termine degli otto del giorno.

Sono stati già svolti i seguenti ordinamenti del giorno degli onorevoli Chimirri e De Ce

« La Camera, ritenendo doversi la Congregazione parrocchiale e i supplementi di Congregazione guardare come dotazione della parrocchia destinata esclusivamente al decoroso mantenimento del parroco, invita il Governo a cedere alla definitiva e stabile liquidazione degli assegni, al netto di ogni onere personale, allo scopo di perequare le Congregazioni deficienti ed elevarle gradatamente fino a raggiungere il massimo di lire 1000, scritto dalla legge del 30 giugno 1884 »

« La Camera invita il Governo a studiare se non sia il caso che l'annua rendita di lire 3,225,000, fissata dalla legge delle rendite, come dotazione della Santa Sede, finché da questa non venga riscossa, sia almeno in parte, destinata a vantaggio del clero più povero, e dei seminari meglio rispondenti alle esigenze della cultura e dell'ufficio sacerdotale nei tempi moderni.

« Verrebbe quello dell'onorevole Panzani che è il seguente:

« La Camera, accettando, in massima, la legge, fa voti che essa segni l'inizio di una politica ecclesiastica veramente conforme ai bisogni dello Stato italiano. »

(*Non è presente*).

Allora s'intende ritirato.

Presidente. Viene per ultimo l'ordine del giorno dell'onorevole Lagasi del seguente tenore:

« La Camera, pur facendo plauso ai consigli informativi del disegno di legge, ritiene necessario mutare l'indirizzo della politica ecclesiastica e passa all'ordine del giorno.

L'onorevole Lagasi ha facoltà di parlare.

Lagasi. Mi permetterò brevi considerazioni perchè debbo tener conto dell'ora che va. In brevi considerazioni, ripeto, più che in una proposta di legge, umana, intorno alla sua praticità ed alla sua opportunità.

Umana è la legge, perchè tende a soccorrere gli umili; umili essendo anch'essi i sacerdoti costretti a trascinare l'esistenza in alto del monte e del piano, lontani dai centri di civiltà, con mezzi sproporzionati alla loro condizione, alla missione loro

ebbe essere missione d'amore. Dico, che
 ebbe essere missione d'amore, perchè, non
 do imbrattata dalla pece di una bieca po-
 a, trascende e si trasforma in arma pro-
 trice di odii e di tenebre.

Non sembri strano che io da questi banchi
 a a caldeggiare la proposta dell'aumento
 e congrue con intendimenti però diversi
 quelli pei quali la caldeggia l'onorevole
 Cesare. Io non voglio dei parroci fare
 belliti di un partito o di un altro, nè
 rabinieri delle istituzioni. La proposta
 egge approvo, perchè è proposta della
 ocrasia, che non può distinguere e non
 ngue tra umili e umili, sieno essi cleri-
 monarchici, repubblicani o socialisti.
 Però, se la legge è umana, dubito che sia
 ica, perchè mi pare che non raggiunga
 fine diretto, nè il fine indiretto, cui deve
 re. Non il fine diretto; quello di miglio-
 le condizioni del clero curato, non il
 indiretto: quello di renderlo benevolo
 o lo Stato civile.

La somma di 900 lire, che rappresenta su-
 giù la mercede del più umile portiere
 n municipio o del meno abile operaio di
 n industriale non è certo compenso ade-
 o ad una vita di sacrificio e di lavoro.

Tanto meno adeguato compenso, onorevole
 stro, in quanto sia dimidiato dalla grave
 di ricchezza mobile e dalla tassa di suc-
 sione. (*Interruzioni*). Come? Sì, sì dimidiato
 e tasse...

residente. Continui, onorevole Lagasi!
Lagasi ... che lo riducono a poco più di
 lire, somma appena sufficiente per il
 quotidiano.

Se si vuol provvedere alle miserrime con-
 dizioni del clero umile, lo si può fare senza
 offese alla finanza dello Stato, e della
 parte dei contribuenti, purchè, senza riguar-
 darsi timori, si ponga mano al riordina-
 to del patrimonio ecclesiastico, il quale,
 in tutto, è patrimonio del povero, con cri-
 stianismi e diversi da quelli che sono stati
 usati finora dai Governi teocratici, autori-
 tativi e liberali avvicendatisi al potere.

Questo, onorevole ministro, e nessun altro,
 è il modo per raggiungere lo scopo diretto e
 lo scopo indiretto che vi proponete con questa
 legge; lo scopo indiretto specialmente, che
 è quello d'indurre il clero a guardare con
 tolleranza prima e con riconoscenza poscia,
 lo Stato, che oggi osteggia, perchè, dopo averlo

spogliato, lo ha abbandonato povero e solo
 all'autorità rigida ed inflessibile del dioce-
 sano.

Plaudo ad ogni modo alla Commissione
 che, abbandonando il concetto di addossare
 le spese di culto a taluni parroci, ha prov-
 veduto ai poveri fra i poveri come giustizia
 esige.

Ma, onorevoli colleghi, se dubito che la
 legge sia pratica, dubito più ancora che sia
 opportuna, specialmente pel tempo nel quale
 è presentata alla discussione e alla appro-
 vazione del Parlamento.

Sono certo lo saprà il ministro guar-
 dasigilli, società operaie, che del mutuo soc-
 corso hanno la parvenza; sono casse rurali
 che del credito cooperativo agricolo hanno
 la larva; sono comitati e sub-comitati dio-
 cesani e parrocchiali, segretariati del popolo,
 ricreatori civili e militari, i quali paiono de-
 stinati ad aiutare, a moralizzare, ad educare
 il popolo, e sono invece destinati a tentare la
 scalata ai pubblici poteri, e, ciò che è peggio,
 la ruina della libertà e della unità della pa-
 tria. E, onorevole ministro, non creda che
 queste mie idee non corrispondano alla realtà
 delle cose, poichè a prescindere da molti e
 molti fatti che potrei citare, mi basti citarne
 taluni recenti: l'enciclica pubblicata dopo i
 fatti del maggio scorso, la costituzione della
 Banca di San Pietro, le sgarberie usate verso
 un ufficiale dello Stato in San Luigi dei Fran-
 cesi...

De Cesare. Ma che c'entra tutto questo?

Radice. Non è esatto!

Voci. Ma non è vero! (*Interruzioni*).

Presidente. Vada avanti, onorevole Lagasi!

Lagasi. È vero; ma se anche non fosse
 vero, starebbe sempre il fatto dell'atteggia-
 mento e dell'intendimento ostile dei vatica-
 nisti verso lo Stato. Dico che non mi preoccupo
 del loro tentativo di dar la scalata ai pubblici
 poteri, poichè intimamente sono convinto che
 se salissero, finirebbero con l'essere travolti e
 abbandonati da quegli stessi, che dopo averli
 aiutati a salire, si fossero persuasi che, di
 fronte alle condizioni economiche e finanziarie
 del nostro paese, insanabili senza riforme pro-
 fonde ispirate ai principi democratici e sociali,
 i buoni non valgono meglio dei reprobati. Ma è
 alla libertà, è all'unità della patria che essi
 attentano, asservendo ai biechi loro scopi la
 religione e predicando dal tempio e dal per-
 gamo, convertiti in tribuna politica, non solo

il regno dei cieli, ma quello della terra, sotto forma di promesse, di aiuti, specie pecuniari, di giustizie riparatrici, di distribuzioni di cappe magne e piccole, di preminenze e di preferenze nelle funzioni liturgiche, che, molcendo e lusingando l'animo dei poveri di spirito, li vincono e li irreggimentano. Lusinghe e promesse, che hanno troppa più presa dopo quest'ultimo disgraziato periodo della nostra vita politica, del quale, a sentirli, la colpa è del sistema, non degli uomini, che del sistema hanno abusato a vantaggio delle loro consorterie e delle loro clientele.

E di giorno in giorno nuove forze assoldano, e più temibili diventano per i mezzi potenti di organizzazione, dai quali dispongono: la pecunia, la divisione del territorio in diocesi e in parrocchie, la milizia degli ordini religiosi regolari e irregolari obbedienti ad un ordinamento gerarchico insuperato ed insuperabile.

E contro di essi non è solo lecita ma doverosa la difesa; perchè, a differenza dei clericali degli altri paesi, dopo tutto unitarii, francesi in Francia, spagnoli in Spagna, anche se orleanisti o carlisti, non attentano soltanto alla forma del governo o del reggimento politico del paese, ma alla sua essenza e alla sua esistenza.

E mi preoccupa il pensiero che questo disegno di legge, presentandosi al Parlamento durante questo stato di cose, sembri più che una concessione ad un sentimento di giustizia, una concessione ad un sentimento di paura.

Voci. No! no!

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. È un antico impegno dello Stato!

Lagasi. Ed io, onorevole ministro, voglio da Lei una parola che mi rassicuri, e faccia comprendere cui spetta, che la legge è una concessione ad un alto sentimento di giustizia, e non una dedizione ai politicanti.

De Cesare. Quali politicanti?

Lagasi. Gli intransigenti. Per questi, dimentichi dei fini e dei limiti della loro missione, la concessione deve essere revocata o sospesa colla revocazione e colla sospensione degli *exequatur* e dei *placet*. E, giacchè sono in argomento lasciate, onorevole ministro, che vi dica che la politica della inazione, fin qui seguita, e, peggio, quella della incertezza, non è politica liberale, ma inorganica e perciò condannabile. Ripeterò quello, che disse un

giorno l'onorevole Venturi, che la formula Cavouriana « Libera Chiesa in libero Stato » è una formula narcotizzante, cloroformizzante buona in tempo di pace, pessima in tempo di guerra; pessima quando la Chiesa tenta di praffare e di assorbire lo Stato. E non è politica di lotta, come può parere a taluna di quelle, che io invoco: ma una politica di difesa. Ed è una politica di incertezza e di perplessità, che io disapprovo; una politica di scioltezza dalle circolari che sciogliono va alle circoscrizioni che consentono il riordinamento delle scuole operaie cattoliche, dal decreto che accorda il decreto che nega il pareggiamento del legato di Mondragone.

Onorevole ministro, il rinnovamento morale non è ottenibile che seguendo il passo il movimento religioso, il quale ispecie nelle campagne, abbraccia e assolve gran parte dell'attività e della vitalità delle popolazioni. Non ve ne potete e dovete disinteressare rannicchiandovi in una intransigenza, che è condannata dai principii democratici, che esigono che lo Stato non segua attentamente, ma soccorra, oltre che al teresese materiale, all'interesse morale del cittadino. La scuola, che voi avete abbandonata ai clericali, la scuola che voi non avete potuto fare, per quanto ampia, per quanto anche se educatrice, anche se moralizzatrice, più di quello che non sia, non basta di difesa alla Chiesa, che cessa di essere religiosa e diventa politica; perchè la scuola accoglie soltanto i bambini: la Chiesa accoglie i giovani e vecchi dell'uno e dell'altro sesso.

Occorre che la chiesa, pur restando religiosa, si apra molto agli ideali della patria, non poco agli ideali della patria, non poco agli ideali della carità, troppo a quelli della politica.

Provvedete, e lo potete perchè le leggi positive ve lo consentono, e, se non consentissero le leggi positive, ve lo irrobberanno le leggi naturali e morali. L'aver fatto. Ed io vi domando; perchè non vi avendovi delle disposizioni dell'articolo della legge sulle guarentigie, non riordinare il patrimonio ecclesiastico più che sufficiente non ostante le dilapidazioni consumate e dilapidazioni minacciate, di cui ha parlato l'onorevole Bonacci? (*Interruzioni*).

Sì, dilapidazioni; chechè vogliate. Perchè ripeto, valendovi delle leggi, le più che un diritto vi impongono un d

non riducete molti benefici episcopali, che, se prima erano inutili, lo sono oggi divenuti anche più dopo che il telegrafo ed il vapore hanno diminuito e quasi tolte di mezzo le istanze?

Non di rado nell'ambito di un Comune riscontrano dieci, quindici, perfino venti parrocchie con popolazioni di 200, 300, 400 anime officiate con dieci, quindici, venti parroci. Ma perchè non sopprimete le superflue e non ne riunite e meglio ripartite le rendite?

De Cesare. Ma non si tratta di questo!

Lagasi. Scusi: si tratta precisamente di questo, onorevole De Cesare!

Presidente. Onorevole Lagasi, la prego di venire alla conclusione e non badare alle interruzioni.

Lagasi. In cinque minuti mi sbrigo, onorevole presidente. Molto sarebbe questo, ma non tutto; perchè potreste, per vincere il burocratismo ecclesiastico, non migliore del burocratismo amministrativo, oltre che ridurre le diocesi e le parrocchie per accumularne e meglio distribuirne le rendite, perequare le rendite delle varie diocesi e delle varie parrocchie. Cesserebbe, così, lo scandalo di parroci, che null'altro fanno che insidiare la vita vera della patria e che nulla meritano, leficati di benefici di 8 o 10 mila lire di rendita, e di parroci, che lavorano e sudano tutto il giorno, intenti unicamente alla loro missione di sacrificio e di amore, investiti di magri benefici di 500 o 600 lire, neppure sufficienti per il pane quotidiano!

Nè vi arresti il pensiero, prendendo queste disposizioni, di urtare nelle tavole di fondazione. Queste benedette tavole di fondazione si sono già toccate tante altre volte, specialmente colla legge sulle Opere pie, che non capisco come non le si debbano e possano toccare, se un alto, più alto interesse di Stato richida per riordinare il patrimonio ecclesiastico, quando gli stessi vescovi vi danno l'esempio di non rispettarle troppo. Conosco i vescovi, e potrei farne il nome, che hanno ridotto il numero delle loro parrocchie, ed il loro reddito per incanalarlo verso le Casse ecclesiastiche. Questa è la politica, politica di difesa, cui dovete informarvi, onorevole ministro, non quella delle circolari, che è politica di offesa della libertà. Se la seguitate, non vi accadrà di provocare pareri dal Consiglio di Stato più o meno inconsulti e di essere costretto di rispondere alle interpel-

lanze dei miei e dei vostri amici, che vi domandano perchè gli emblemi della patria si arrestino dinnanzi alle porte delle chiese, quasi fossero gli emblemi del maomettismo e del buddismo.

Decidetevi; già presto o tardi con o senza conversione dovrete giungere a questo benedetto riordinamento del patrimonio ecclesiastico.

Nè con questo potrete essere accusati di attentare alla libertà del culto cattolico. Dimostrate che la democrazia non intende di offendere la libertà del culto cattolico, uguale dinnanzi a lei a tutti gli altri culti, di fronte al grande principio della libertà di coscienza.

Dovete però, onorevole ministro ricordare a tutti che questa libertà non deve esorbitare, non uscire da certi limiti, da certi confini, e sono quelli tracciati dai diritti degli altri cittadini e dai diritti della grande collettività nazionale. (Bene! Bravo! *all'estrema sinistra*).

Presidente. Prima di passare ai voti su questi ordini del giorno, chiedo all'onorevole ministro ed alla Commissione il loro avviso in proposito.

Chimirri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chimirri. Essendo sottoscrittore di uno degli ordini del giorno, dichiaro che, avendo i concetti del medesimo trovato largo accoglimento nel nuovo testo della Commissione, lo ritiro, ringraziando la Commissione di aver migliorata e completata la legge.

Fili Astolfone, relatore. Quanto agli emendamenti dell'onorevole Chimirri siamo d'accordo...

Presidente. Ma, onorevole relatore, io ho chiesto l'avviso della Commissione sugli ordini del giorno!

Avendo l'onorevole Chimirri ritirato il suo ordine del giorno, domando all'onorevole De Cesare se mantenga o no il suo.

De Cesare. Desidero prima di avere spiegazioni dall'onorevole ministro guardasigilli. La questione è troppo seria e grave, per poter essere decisa a quest'ora; sarà meglio rimetterla alla prossima seduta. (*Commenti*).

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Sono agli ordini della Camera, e mi dichiaro pronto a dare, anche ora, colla maggiore brevità possibile, le spiegazioni, che l'onorevole De Cesare desidera.

Voci. A domani!

Presidente. Interrogherò la Camera se voglia oggi stesso ascoltare l'onorevole ministro, e quindi votare sugli ordini del giorno, che sono stati presentati, oppure se creda più opportuno rimettere la discussione alla prossima seduta.

Voci. A domani! a domani!

De Cesare. La questione è troppo seria!

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Ripeto che sono agli ordini della Camera; se essa decide di rimettere la discussione alla prossima seduta, farò allora quelle dichiarazioni, che ero pronto a fare anche ora.

Presidente. Pongo allora a partito di rimettere questa discussione ad altra seduta.

(La Camera approva).

De Cesare. Allora si terrà seduta domattina?

Presidente. L'ordine del giorno si stabilisce sempre nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.20.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione.

Roma, 1899. — Tip. della Camera dei Deputati.